

A TUTTI I CLIENTI  
- LORO SEDI -Circolare n. 1/14  
Legnago, 10.01.2014

## SPECIALE LEGGE DI STABILITÀ 2014

**Di seguito si riportano le principali novità apportate dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n.147) entrate in vigore a partire dal 01.01.2014**

### **C. 574 – NUOVI LIMITI ALLE COMPENSAZIONI DEI CREDITI FISCALI**

La Legge di Stabilità 2014, ha introdotto una **nuova disciplina** riguardante le **compensazioni dei crediti fiscali**, prevedendo quindi un maggior controllo sulle possibili indebite compensazioni.

In parziale analogia rispetto a quanto già previsto in ambito IVA, è stata prevista la necessità dell'**apposizione del visto di conformità** della dichiarazione, nell'eventualità in cui il contribuente proceda alla compensazione orizzontale di crediti (cioè con altre imposte), per **importi superiori a 15.000,00 euro**, relativi alle **imposte sui redditi** (sia IRES che IRPEF) e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all'IRAP.

Non ci sono divieti per le compensazioni verticali (cioè "IVA da IVA", "IRPEF da IRPEF", "IRES da IRES" o "IRAP da IRAP").

**Nuovi vincoli alla compensazione:** con la nuova normativa si subordina l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti fiscali sulle imposte dirette (IRES, IRPEF e IRAP), per importi superiori ad euro 15.000,00, alternativamente si seguono adempimenti:

1. **apposizione del visto di conformità** nella dichiarazione (da parte di un intermediario abilitato);
2. **sottoscrizione della dichiarazione** stessa da parte dell'organo incaricato della revisione legale, ovvero il collegio sindacale, laddove lo stesso sia investito anche del controllo contabile.

A differenza di quanto accade per la compensazione del credito IVA, la norma in esame non contiene l'ulteriore restrizione riguardante l'obbligo di differimento della possibilità di compensazione orizzontale al giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, laddove la compensazione ecceda l'importo di euro 5.000,00. In questo modo le compensazioni orizzontali fino a 15.000,00 euro potranno essere fatte liberamente, anche prima della presentazione della dichiarazione, che dovrà essere vistata, dal quale il credito stesso emerge.

**Decorrenza:** la Legge di Stabilità 2014 prevede l'applicazione dei nuovi vincoli descritti a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, con la conseguenza che gli stessi troveranno applicazione, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, a partire dalle dichiarazioni dei redditi ed IRAP relative al periodo d'imposta 2013. La disposizione in esame, pertanto, trova applicazione **già a partire dalle compensazioni operate dal prossimo 1° gennaio 2014**, in relazione ai crediti d'imposta risultanti dalle dichiarazioni medesime, con conseguente apposizione del visto di conformità, laddove l'importo delle compensazioni ecceda euro 15.000,00, già nel modello Unico 2014, o nella dichiarazione IRAP 2014, relative al periodo d'imposta 2013.

Si rammenta che il DL 35/2013, a decorrere dall'anno 2014, ha **innalzato** da 516.000,00 euro **a 700.000,00 euro il limite alla compensazione di crediti e contributi nel Modello F24**. Rimane comunque il divieto di compensare crediti fino a concorrenza dell'importo dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro.

## **C.50 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI CANONI DI LOCAZIONE ABITATIVI**

La legge di Stabilità 2014 prevede, dal 1° gennaio 2014, l'obbligo di effettuare i pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative, con strumenti in grado di assicurarne la tracciabilità.

Si comprende dalla norma come l'obbligo di tracciabilità sia limitato ai **canoni di locazione di unità abitative**. Sono quindi **esclusi** dall'adempimento i canoni di locazione degli immobili destinati ad essere utilizzati come **uffici** (A10), **negozi** (C/1), ovvero **altri immobili ad uso non residenziale** (categorie catastali D ed E).

La disposizione utilizza l'espressione generica "unità abitative". Non è chiaro se debba farsi riferimento alla **categoria catastale** o all'**uso effettivo** dell'immobile. Pertanto, se oggetto del contratto di locazione è un fabbricato classificato catastalmente A2 (civile abitazione), ma concesso in locazione ad uso studio professionale, sembra possibile effettuare il pagamento del canone in contanti. In ogni caso, in attesa dei necessari chiarimenti, in questa prima fase di applicazione della norma può essere prudente effettuare il pagamento dei canoni di locazione con strumenti tracciabili anche per gli immobili accatastati ad uso abitativo, ma concessi in locazione per altri fini.

La sanzione, in caso di violazione legislativa, va dall'1% al 40% dell'importo trasferito.

Sono espressamente esclusi dal nuovo obbligo i contratti di locazione relativi ad **alloggi di edilizia residenziale pubblica**.

Inoltre, rimane in ogni caso fermo l'obbligo di rispettare la **soglia di 1.000 euro** prevista dalle disposizioni in materia di **antiriciclaggio** (D.Lgs. n. 231/2007). Non è quindi consentito effettuare pagamenti in contanti per importi superiori a 999,99 euro.

## **C.139 – DETRAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO**

La Legge di Stabilità 2014, ha disposto **un'ulteriore proroga della detrazione IRPEF**, con il tetto massimo di euro 96.000, **per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, comma 1, TUIR. In particolare la detrazione è riconosciuta nella misura del:

- **50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 - 31.12.2014** (anziché 31.12.2013);
- **40% per le spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2015**.

Dal 2016 la detrazione spetterà nella misura prevista a regime (36%, con il limite di spesa di euro 48.000).

## **C. 139 – PROROGA DEL BONUS MOBILI**

La manovra di fine anno ha **prorogato la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione**. La Legge di Stabilità prevedeva che le spese in oggetto non potessero superare "*quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione*". Con un ulteriore Decreto del 30 dicembre scompare questo limite, e, dunque, le spese per grandi elettrodomestici e mobili potranno essere superiori rispetto agli oneri sostenuti per la ristrutturazione. Resta fermo il fatto che la detrazione non potrà, ovviamente, eccedere l'imposta lorda.

La detrazione, calcolata su una spesa massima di 10.000,00 euro, deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si ricorda, da ultimo, che la data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve necessariamente essere anteriore a quella di sostenimento della spesa per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima.

## C. 162 – DEDUCIBILITÀ CONTRATTI DI LEASING

Dal 1° gennaio 2014 cambieranno i termini per la deducibilità dei canoni di leasing rendendo più conveniente il ricorso ai contratti di leasing, sia per le imprese che per i professionisti. La legge di stabilità 2014 ha infatti modificato i periodi di durata minima di deduzione dei canoni, rendendo di fatto decisamente breve il lasso di tempo in cui l'impresa può procedere alla deduzione.

### Reddito d'impresa

La precedente formulazione dell'art. 102, comma 7, T.U.I.R. prevedeva che, indipendentemente dalla durata contrattuale, la deduzione dei canoni di leasing fosse ammessa "per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento" e che, in caso di beni immobili, con l'applicazione del precedente criterio, la deduzione fosse ammessa "per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni".

Con la Legge di Stabilità 2014 sono stati previsti due nuovi periodi di deducibilità. **La deduzione dei canoni di leasing relativamente ai beni mobili passa da 2/3 alla metà del periodo di ammortamento fiscale. Per i beni immobili invece la deduzione è ammessa dal 1° gennaio 2014 per un periodo non inferiore a dodici anni.**

Resta immutato il periodo di deducibilità dei **canoni di leasing relativi alle auto**, "ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento".

Va infine segnalato che, così come disposto dall'art. 1, comma 164, L. 27 dicembre 2013, n. 147, dal 1° gennaio del prossimo anno dovrà essere applicata l'**imposta di registro** pari al 4% sugli atti di cessione, da parte degli utilizzatori, dei contratti di locazione finanziaria che hanno per oggetto immobili.

### Reddito di lavoro autonomo

La precedente formulazione dell'art. 54 D.P.R. n. 917/1986 prevedeva che la deduzione dei **canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali** fosse ammessa "per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili".

Nulla viene modificato per i beni mobili, per i quali la durata ammissibile resta invariata, mentre per i beni immobili la manovra di fine anno prevede che la deduzione sia ammessa "per un periodo non inferiore a dodici anni".

In sintesi:

- periodo deduzione canoni leasing **beni mobili**: non inferiore alla metà del periodo di ammortamento fiscale;
- periodo deduzione canoni leasing **beni immobili**: non inferiore a dodici anni.

## C. 680 – IMU E TARES: POSTICIPAZIONE VERSAMENTO

L'art. 1, comma 680 della Legge di Stabilità 2014 **posticipa dal 16 al 24 gennaio 2014 il termine per il versamento** della quota (40 per cento) dell'eventuale differenza tra l'IMU deliberata (aliquota e detrazione) dal comune di riferimento per l'anno 2013 e, se inferiore, quella risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali, per gli immobili interessati dall'abolizione della seconda rata 2013 del predetto tributo.

La norma in esame proroga altresì alla stessa data del 24 gennaio 2014 il termine per il versamento della maggiorazione standard TARES ove detto versamento non sia stato eseguito entro la data del 16 dicembre 2013.

## C. 140-146 – RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

La Legge di Stabilità 2014 ha previsto nuovamente la rivalutazione dei beni dell'impresa.

**Ambito Soggettivo:** La rivalutazione riguarda i soggetti rientranti nel reddito d'impresa, cioè sia le società di capitali, sia di persone, gli enti commerciali e non, nonché le imprese individuali anche se in contabilità semplificata.

**L'agevolazione:** Oggetto della rivalutazione sono i beni dell'impresa ad esclusione degli immobili (quindi aree edificabili, terreni agricoli e fabbricati) al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Ne consegue che sono rivalutabili tutti i beni immobili e mobili strumentali, quelli immateriali (marchi e brevetti) nonché le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie. Come in passato, la rivalutazione è obbligatoria per tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, nel senso che all'interno della medesima non può essere escluso alcun bene.

I beni rivalutabili devono essere risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2012. la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 pertanto, per i periodi d'imposta coincidenti con l'anno solare, la rivalutazione dovrà essere eseguita nel bilancio 2013.

Il maggior valore fiscale attribuito ai beni è riconosciuto ai fini dell'ammortamento (e società di comodo) dal terzo esercizio successivo e quindi dal bilancio 2016. Ai fini dell'eventuale plusvalenza in caso di sessione o assegnazione ai soci, la rivalutazione decorre dal 01.01.2017 (ovvero quarto esercizio successivo).

Ai fini della rivalutazione dei beni d'impresa, una perizia non è espressamente richiesta dalla legge anche se fortemente consigliata per fornire un supporto valido ai fini della verifica della congruità dei valori.

**L'imposta sostitutiva:** Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte dirette ed IRAP mediante il versamento di un'imposta sostitutiva:

- del 16% per i beni ammortizzabili;
- del 12% per i beni non ammortizzabili.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali di pari importo senza l'applicazione di interessi. La prima rata scade entro il termine del saldo delle imposte dovute per il periodo d'imposta in cui avviene la rivalutazione (cioè 16 giugno o 16 luglio 2014).

## C. 156 – RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

La Legge di Stabilità 2014 ha previsto l'ennesima riapertura dei termini per la rideterminazione del costo fiscale di terreni agricoli ed edificabili e del valore di acquisto di partecipazioni in società non quotate.

**Ambito Soggettivo:** Tutte le persone fisiche e società semplici che possiedono terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni societarie sia qualificate che non qualificate che, in caso di cessione, genererebbero "redditi diversi". Tale rivalutazione è rivolta esclusivamente ai soggetti che detengono i beni al di fuori dell'attività d'impresa.

**L'agevolazione:** I beni oggetto di affrancamento devono essere **posseduti alla data del 1° gennaio 2014**. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, potrà essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima. Questa nuova riapertura dei termini potrà interessare anche i contribuenti che intendono rideterminare al ribasso il valore dei terreni, oggetto di una precedente rivalutazione, che in questi anni hanno subito una svalutazione (si ricorda la presunzione secondo cui il valore periziato sostituisce il valore minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi e per le imposte di registro, ipotecaria e catastale).

**L'imposta sostitutiva:** Per poter usufruire degli effetti della rivalutazione è necessario il pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura:

- del **4%** per i terreni e le partecipazioni qualificate (quota posseduta maggiore o uguale al 25%);
- del **2%** per le partecipazioni non qualificate (quota posseduta minore del 25%).

L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il **30 giugno 2014** e può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2014.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

**La perizia:** La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del **30 giugno 2014**.

### C. 160 – PERDITE SU CREDITI

Con il D.L. 22 giugno 2012 n.83, era stato precisato che gli elementi certi e precisi richiesti per la deducibilità della perdita fiscale sussistono, in ogni caso, quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta a un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.

La Legge di Stabilità 2014, ha introdotto una significativa modifica all'art. 101 del T.U.I.R., consistente nell'estensione della nozione di "elementi certi e precisi" indispensabile ai fini della **deducibilità delle perdite su crediti**, anche alla circostanza in cui le perdite conseguano alla cancellazione dei crediti dal bilancio in conseguenza dell'applicazione dei corretti principi contabili.

In quest'ottica potranno essere compresi nelle perdite che danno luogo a oneri fiscalmente deducibili anche quelle **conseguenti all'eliminazione del credito in conseguenza dell'avvenuta cessione, non solo quindi nel caso di procedure concorsuali**. Il principio contabile OIC 15 afferma infatti che **debbono essere "rimossi dal bilancio" i crediti ceduti "in modo definitivo"**; l'utile e/o la perdita devono essere riconosciuti per l'importo corrispondente alla differenza fra quanto ricevuto in conseguenza della cessione "pro-soluto" e il valore nominale del credito.

Possono tornare utili, ai fini dell'interpretazione della nuova disposizione, (che, per inciso, si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013), le indicazioni contenute nella Circolare n. 26/E del 2013, con la quale, sempre con riferimento alle ipotesi sopra richiamate, era stato chiarito che:

1. nel caso della transazione, la perdita può essere dedotta quando il creditore e il debitore non sono parte dello stesso gruppo e la difficoltà finanziaria del debitore risulta documentata (ad esempio, dall'istanza di ristrutturazione presentata dal debitore oppure dalla presenza di debiti insoluti anche verso terzi). È inoltre necessario dimostrare le ragioni di inconsistenza patrimoniale del debitore o di inopportunità della azioni esecutive;
2. nel caso della cessione del credito, è possibile rilevare una perdita su crediti solo se la stessa comporti la fuoriuscita, a titolo definitivo, del credito dalla sfera giuridica, patrimoniale ed economica del creditore e il credito è ceduto a banche o altri intermediari finanziari vigilati.  
In caso di cessione ad altri soggetti la perdita è deducibile quando si presenta d'ammontare non superiore alle spese che sarebbero state sostenute per il recupero. Ma in questo caso ci deve essere stato almeno un tentativo di recupero (es. raccomandata di sollecito);
3. nel caso di atto di rinuncia al credito, la perdita è deducibile solo se sono dimostrate le ragioni di inconsistenza patrimoniale del debitore o di inopportunità della azioni esecutive (altrimenti è un atto di liberalità indeducibile).

L'Amministrazione Finanziaria può comunque sindacare la deducibilità delle perdite in esame, in ragione della "non economicità delle operazioni dell'imprenditore in base alla quale è scaturita la rilevazione della perdita, qualora la vicenda dissimuli un atto di liberalità".

## **C. 132 – TAGLIO IRAP FINO A 15.000 EURO PER CHI ASSUME LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO**

Al fine di tagliare il costo del lavoro e favorire le assunzioni di lavoratori dipendenti in forma stabile, la Legge di Stabilità per il 2014 ha previsto una **nuova deduzione fiscale ai fini IRAP**:

- fino ad un **importo massimo annuo di 15 mila euro** per ciascun **nuovo dipendente assunto** per il periodo di imposta di assunzione e per due successivi;
- per il periodo di **tre anni**,

a favore dei datori di lavoro che **nel corso dell'anno 2014** assumono lavoratori dipendenti con **contratto a tempo indeterminato**, creando così un aumento della base occupazionale in azienda rispetto al periodo di imposta precedente.

I contratti di lavoro **agevolati** sono solo quelli a **tempo indeterminato**, comunque, non sono esclusi dall'agevolazione le trasformazioni di un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, poiché si concretizza una nuova assunzione a tempo indeterminato.

## **C. 618-624 – MINI SANATORIA CARTELLE DI PAGAMENTO**

Il 2014 si apre con una novità sul fronte della riscossione. Si tratta della mini sanatoria delle cartelle introdotta con la legge di Stabilità 2014.

**Chi può aderire.** Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da Uffici statali, Agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni, **affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013**, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi di mora (art. 30 D.P.R. n. 602/73) e per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 D.P.R. n. 602/73). Restano dovuti l'aggio di riscossione e le eventuali spese per procedure esecutive o cautelari attivate dall'agente.

**Perfezionamento della sanatoria.** La definizione si perfeziona con il versamento, in un'unica soluzione, delle somme dovute **entro il 28 febbraio 2014**.

**Obblighi di informazioni dell'agente.** A seguito del pagamento, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo e trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, **entro il 30 giugno 2014**, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine di legge. Ciò consentirà agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate. **Entro il 30 giugno 2014**, invece, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito.

**Sospensione generalizzata della riscossione.** Per consentire l'adesione alla sanatoria e la registrazione dei pagamenti, la riscossione dei carichi resterà sospesa **fino al 15 marzo 2014**. Per il corrispondente periodo sono sospesi anche i termini di prescrizione. Ciò vuol dire che con riguardo agli importi suscettibili di sanatoria, non saranno disposte né misure cautelari né azioni esecutive e, laddove queste ultime fossero già state intraprese, le stesse resteranno in "stand by" in attesa dell'eventuale adesione del debitore con il conseguente scarico degli importi. La sospensione generalizzata della riscossione avrà anche un effetto dilatorio per chi intende impugnare gli atti di riscossione potenzialmente sanabili, posto che i termini di prescrizione per il ricorso sono sospesi fino alla metà di marzo.

### C. 581 – MODIFICA IMPOSTA DI BOLLO

Il comma 581, art. 1, della Legge di Stabilità per il 2014 **modifica la misura dell'imposta di bollo** ex articolo 13, co. 2-ter della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972, ovvero l'imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. Le modifiche riguardano:

- l'incremento dell'aliquota proporzionale dall'1,5 per mille al 2 per mille, da applicare sul valore dei prodotti finanziari, a **partire dal 1° Gennaio 2014**;
- l'abolizione, a **decorrere dal 1° Gennaio 2014**, dell'imposta minima di euro 34,20 rapportata ai giorni di rendicontazione.

Inoltre, viene modificato l'importo massimo dell'imposta di bollo per "*il cliente soggetto diverso da persona fisica*" che passa a euro 14.000, mentre il precedente limite era di euro 4.500.

### C. 582 – MODIFICA IVAFE

L'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (**IVAFAE**) viene modificata in analogia con le modifiche apportate all'imposta di bollo sugli investimenti finanziari detenuti in Italia.

Più in dettaglio, anche per l'IVAFAE è previsto l'incremento dell'aliquota proporzionale dall'1,5 per mille al 2 per mille, da applicare sul valore dei prodotti finanziari a **partire dal 1° Gennaio 2014**.

### INVENTARIO E VALUTAZIONE RIMANENZE DI MAGAZZINO

Si ricorda nuovamente che per i soggetti il cui esercizio coincide con l'anno solare, si rende necessario provvedere alla valutazione delle giacenze di magazzino relativamente a merci, materie prime, prodotti in corso di lavorazione, lavori e servizi in corso su ordinazione e prodotti finiti esistenti al 31 dicembre 2012 presso l'azienda, i suoi magazzini e depositi, le sue eventuali unità locali, ovvero anche presso terzi (per esempio in conto deposito o in conto lavorazione).

Restano esclusi i beni ricevuti in deposito, lavorazione o visione. La valutazione delle rimanenze dà l'occasione per verificare che la giacenza effettiva corrisponda a quella contabile e viene effettuata in base a conta fisica (inventario di fatto), da effettuarsi alla data di riferimento del bilancio, ovvero in base alle risultanze della contabilità di magazzino. L'inventario così redatto, che è necessario conservare fino al 31/12 del 4° anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione, dovrà poi essere integrato con la valutazione delle rimanenze compatibilmente con quanto previsto dalla normativa civilistica e fiscale.

Ricordiamo che l'obbligo di gestire la contabilità di magazzino scatta per le imprese che per due esercizi consecutivi presentano ricavi superiori ad € 5.164.568,99 contestualmente a rimanenze totali superiori a € 1.032.913,80.

### DAL 1° GENNAIO 2014 INTERESSI LEGALI ALL'1%

Il Decreto 12 dicembre 2013 ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali ex art. 1284 c.c. è fissata all'1% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014. La modifica del tasso legale produce rilevanti effetti nell'ambito di numerose disposizioni riguardanti innumerevoli discipline che abbracciano diversi settori (commerciale, finanziario, fiscale, lavoro, fallimentare, riscossione).

## SCADENZIARIO GENNAIO – FEBBRAIO 2014

GIORNO	SCADENZA
16 gennaio 2014	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili
	Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
	<b>Invio telematico dichiarazioni d'intento del mese precedente</b>
24 gennaio 2014	IMU – Versamento saldo su abitazione principale per residenti nei comuni con aliquote maggiorate rispetto all'aliquota base (40% della differenza)
	Termine ultimo versamento maggiorazione standard della TARES
27 gennaio 2014 (il 25 è un sabato)	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile e trimestrale
	Termine ravvedimento breve per chi non avesse versato l'acconto IVA
31 gennaio 2014	Versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità
	Versamento canone radiotelevisivo (canone RAI)
	Versamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
	Comunicazione mensile IVA dati operatori black list
	Comunicazione beni concessi in godimento a soci o familiari e finanziamenti, capitalizzazioni e apporti effettuati dai soci o familiari dell'imprenditore
10 febbraio 2014	<b>Termine per la presentazione c/o il ns. Studio delle dichiarazioni d'intento del mese precedente</b>
17 febbraio 2014 (il 16 è domenica)	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili
	Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
	<b>Invio telematico dichiarazioni d'intento del mese precedente</b>
25 febbraio 2014	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile
28 febbraio 2014	Modello CUD: consegna ai lavoratori dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi della certificazione dei redditi 2013
	Consegna delle certificazioni relative ai compensi corrisposti ed alle ritenute effettuate nel 2013
	Presentazione telematica della comunicazione dei dati IVA relativa al periodo d'imposta 2013
	Comunicazione mensile IVA dati operatori black list

Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link:

<http://www.studioventurato.it/circolari.htm>

**CORDIALI SALUTI**

**STUDIO VENTURATO**

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.